



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE SEZIONE LAVORO

Il dott. Andrea Basta, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 06.02.2020 pronuncia la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.6437/2015 R.G.

tra

rapp.ti e difesi

come da procura speciale a margine del

ricorso

ricorrenti

e

in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso

in persona del

legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso

in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa

in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dagli come da procura speciale allegata

alla memoria difensiva

in persona del legale rapp.te come da procura speciale a

p.t., rapp.ta e difesa dagli Avv.ti margine della memoria difensiva

resistenti

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 13.05.2015 i ricorrenti indicati in epigrafe, premesso di esser dipendenti della cooperativa dal 03.01.2014, esponevano:

di aver sempre lavorato -quali alle dipendenze delle società succedutesi nella titolarità dell'appalto avente ad oggetto l'esecuzione del servizio di pulizia

del Liceo Scientifico e Statale

che, a far data dall'aprile 2014, la aveva comunicato loro di non presentarsi più presso il ma di prestare servizio presso i luoghi volta per volta telefonicamente indicati e segnatamente presso istituti scolastici ubicati in altri comuni; che, a fronte di ciò, nulla avevano percepito a titolo di indennità di trasferta e di rimborso delle spese di viaggio;

che, in violazione dell'art.4 del CCNL Imprese di Pulizie e Servizi Integrati Multiservizi e degli accordi collettivi richiamati in ricorso, per un verso presso il

erano stati mantenuti in servizio solo alcuni dei lavoratori menzionati nell'elenco contenuto nel Piano Dettagliato delle Attività redatto dalla -aggiudicataria della gara di appalto indetta dalla (società interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, operante al servizio della Pubblica Aministrazione)- e, per altro verso, erano stati utilizzati lavoratori non presenti nel suddetto elenco; che le trasferte erano state organizzate senza un meccanismo di turnazione con gli altri dipendenti e quindi realizzando una disparità di trattamento nei confronti degli istanti. Ciò premesso, chiedevano: a) accertarsi la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra essi ricorrenti e le società accertarsi che loro sede di servizio è il

c) accertarsi il diritto di percepire l'indennità di trasferta da parte di

e quali obbligati solidali; d)
accertarsi il diritto di ottenere il rimborso delle spese sostenute in occasione delle trasferte
da parte di e quali
obbligati solidali; e) accertare l'obbligo delle società resistenti di organizzare le trasferte in
tumi che assicurino la rotazione del personale, oltre che di motivarle e comunicarle in
forma scritta; f) nel caso subentro di altra società nell'appalto, accertarsi l'obbligo delle
società convenute di comunicare il loro nominativo all'azienda subentrante nonostante il
loro operare in trasferta ed ogni caso di considerare gli stessi come addetti all'appalto del
g) condannarsi le parti resistenti al pagamento delle spese

processuali.

Instaurato il contraddittorio, le parti resistenti contestavano la fondatezza della domanda chiedendone il rigetto.

Espletate le prove orali, all'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza contestuale.

Va pregiudizialmente respinta l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da atteso che - per quanto detta società abbia sede legale nel circondario del Tribunale di Milano - ai sensi dell'art.33 del c.p.c. (cumulo soggettivo) le cause che dovrebbero essere proposte davanti a giudici diversi secondo le ordinarie regole

di competenza possono essere proposte davanti al giudice del luogo di residenza o domicilio di una di esse per essere decise nello stesso processo.

In via preliminare va altresì dichiarato il difetto di legittimazione passiva del

e del

ie quali

amministrazioni sono state convenute in giudizio sebbene - tanto guardando alla esposizione dei fatti contenuta in ricorso, tanto attenendosi alle conclusioni dell'atto introduttivo del processo - non sia stata proposta alcuna domanda nei loro confronti.

Quanto al merito, le domande proposte nei confronti della (committente dell'appalto avente ad oggetto l'esecuzione del servizio di pulizia di vari istituti scolastici tra i quali il

e (subappaltatore

nonché datore di lavoro dei ricorrenti) sono infondate per le ragioni che si vanno ad esporre.

La domanda di cui alla lettera a) delle conclusioni del ricorso deve essere rigettata per difetto di allegazione e prova circa le circostanze di fatto e di diritto che fonderebbero la pretesa attorea di veder costituito un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di persone giuridiche diverse dal

proprio datore di lavoro

Le domande di cui alla lettera c) delle conclusioni del ricorso deve essere rigettata atteso che la contrattazione collettiva applicata al rapporto non prevede la corresponsione di alcuna indennità di trasferta ma una serie di rimborsi che saranno appresso esaminati (cfr. l'art.27 del CCNL per i dipendenti da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi allegato al ricorso e l'art.28 del CCNL allegato al n.8 della memoria difensiva di

Trattando della richiesta di rimborso delle spese cui alla lettera d) delle conclusioni del ricorso, la contrattazione collettiva avanti richiamata prevede: "L'impresa, per esigenze di servizio, può inviare il lavoratore fuori dell'abituale sede di lavoro. In tale caso il lavoratore conserva la retribuzione relativa alla propria sede di lavoro e avrà diritto: a) al rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai normali mezzi di trasporto; b) al rimborso delle spese di vitto e/o alloggio a piè di lista, quando la durata della missione obblighi il lavoratore a incontrare tali spese; c) al rimborso delle altre spese

vive necessarie all'espletamento della missione. Lo stesso trattamento compete al lavoratore chiamato come teste in causa civile e penale per ragioni inerenti il servizio".

Ciò posto, i ricorrenti non hanno allegato e provato di aver sostenuto spese di vitto e/o alloggio. Alle "spese vive" è effettuato un generico riferimento a pag.22 del ricorso, senza alcuna indicazione idonea a circostanziare l'assunto ed a consentire ai convenuti di esercitare il proprio diritto di difesa prendendo posizione sul punto. Il relativo capitolo di prova non è stato ammesso in quanto privo del carattere della specificità di cui all'art.244 c.p.c.

Quanto alle spese di viaggio, non è in contestazione che i ricorrenti abbiano lavorato in istituti scolastici diversi dalla sede di servizio e che abbiano raggiunto tali sedi mediante mezzi di trasporto provati. Dall'interrogatorio formale è tuttavia emerso che i quattro ricorrenti viaggiavano insieme utilizzando l'automobile di (cfr. il verbale di udienza del 01.03.2018), onde è solo costui che potrebbe eventualmente vantare un credito nei confronti del datore di lavoro.

Con verbale di accordo sindacale del 15.01.2015 si è stabilito di costituire equipaggi compatibili con i posti a disposizione e di crogare al titolare del mezzo utilizzato un rimborso forfettario di carburante nella misura fissata in atti (all n. 7 della memoria difensiva di

Parte resistente ha quindi dimostrato documentalmente - con ciò assolvendo all'onere della prova di cui all'art.2697 c.c. - di aver corrisposto detto rimborso al sig. a mezzo bonifici bancari recanti causale "rimborso Km" (all. n.9 della memoria difensiva di

La ricezione del bonifico è peraltro confessoriamente riconosciuta dal ricorrente, mentre la sua dichiarazione secondo cui "non so a quale titolo abbia riavuto queste somme" è irrilevante ai fini della imputazione del pagamento atteso il carattere inequivoco della causale riportata nella ricevuta di disposizione del bonifico bancario.

Non essendovi stata contestazione specifica sulla correttezza degli importi erogati al predetto ricorrente da parte della società datrice di lavoro, il credito deve ritenersi estinto per pagamento ed il capo di domanda conseguentemente rigettato.

Anche la domanda di cui alla lettera e) delle conclusioni del ricorso deve essere rigettata.

Per un verso, l'obbligo di motivare e comunicare per iscritto le trasferte non trova titolo contrattuale o normativo ed è anzi smentito dalla previsione contenuta nel citato accordo del 15.01.2015, secondo cui le comunicazioni di servizio inerenti il luogo di svolgimento della attività lavorativa verranno effettuate verbalmente per il tramite del capo squadra o altro responsabile aziendale, anche ed eventualmente con l'ausilio telefonico. Per altro verso, la richiesta di accertamento dell'obbligo di prevedere la turnazione del personale da



inviare in trasferta - anche questo non trovante titolo negoziale o normativo - può trovare valutazione esclusivamente ai fini della verifica circa il rispetto datoriale dei principi generali in materia di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto (art.1375 c.c.), sembrando scorretto inviare in trasferta sempre le stesse unità di personale a meno che non vi siano specifiche ragioni giustificative di tale scelta.

Nel caso di specie, i testimoni escussi hanno confermato la prospettazione di parte convenuta secondo cui la quasi totalità dei lavoratori addetti all'appalto avente ad oggetto il servizio di pulizia del furono coinvolti in trasferte (cfr. le dichiarazoni dei testi

Tali dichiarazioni devono essere ritenute rispondenti a verità, oltre che per la loro concordanza, anche perché trovanti un importante riscontro nella documentazione prodotta in allegato alla memoria difensiva del datore di lavoro. Difatti, bonifici con causale "rimborso Km" risultano effettuati non solo in favore del sig. ma anche in favore di altre 9 unità di personale, onde se si considera che la normale prassi aziendale prevedeva la composizione di equipaggi che viaggiassero con uno stesso mezzo di trasporto risulta logico concludere che un numero ben maggiore di 10 dipendenti (sui 26 complessivamente addetti all'appalto) e con ogni probabilità almeno pari al doppio (considerando un numero certamente minimo di due persone per autovettura), si stato inviato in trasferta al pari dei ricorrenti.

La domanda di cui alla lettera b) delle conclusioni del ricorso deve ritenuta inammissibile per carenza di interesse ad agire atteso che non è mai stato revocato in dubbio che la sede lavorativa dei ricorrenti sia in presso il

e che il datore di lavoro ha il diritto di utilizzare l'istituto contrattuale della trasferta (che non determina un mutamento definitivo della sede lavorativa del dipendente), specie alla luce del più volte citato accordo sindacale del 15.01.2015 nel quale - allo specifico fine di garantire l'occupazione e di ridurre il disagio dei lavoratori - si è espressamente prevista la possibilità di spostamento temporaneo dei lavoratori sul territorio.

Considerazioni analoghe valgono in ordine alla domanda di cui alla lettera f) delle conclusioni del ricorso, atteso che la problematica ivi sollevata si renderà attuale in futuro e e nella sola eventualità in cui un nuovo appaltatore dovesse rifiutare l'assunzione dei ricorrenti

Per le ragioni che precedono il ricorso va conclusivamente rigettato, con assorbimento di ogni ulteriore questione.

Nel rapporto tra i ricorrenti ed il

le

spese processuali possono essere compensate attesa la sostanziale estraneità delle predette parti convenute rispetto alle questioni esaminate.

Nel rapporto tra i ricorrenti e

spese, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico dei ricorrenti secondo la regola della soccombenza, in solido tra loro.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa domanda od eccezione, così decide:

- rigetta il ricorso;
- compensa le spese processuali nel rapporto tra parte ricorrente ed il
- condanna

solido tra loro, al pagamento delle spese processuali sostenute da

r liquidate in € 4.000,00 oltre

rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.

Lecce, 06.02.2020

Il Giudice del Lavoro

Andrea Basta

6